



**AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI
SVILUPPO ECONOMICO**

Servizio Finanziario – Tributi e Partecipazioni Societarie

Prot. corr. I-57/2-I/2014 (10659)

Allegati: 1

OGGETTO: Regolamento per la determinazione, per l'anno 2014, delle aliquote e della detrazioni della IUC- IMU di cui all'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013.

Compongono il Consiglio Comunale i signori:

PRES.

PRES.

ANDOLINA Marino	si	GERIN Daniela	si
ANTONIONE Roberto	si	GIACOMELLI Claudio	-
BANDELLI Franco	si	GRILLI Carlo	-
BARBO Giovanni	si	KARLSEN Patrick	si
BASSI Paolo	si	LEPORE Loredana	si
BERTOLI Everest	-	LOBIANCO Michele	si
BRANDOLISIO Andrea	si	MENIS Paolo	si
BUCCI Maurizio	si	MOZZI Anna Maria	si
CAMBER Piero	si	MUZZI Aureo	si
CANNATARO Alfredo	si	PATUANELLI Stefano	si
CARMÌ Alessandro	si	PETROSSI Fabio	si
CETIN Cesare	si	RAVALICO Mario	si
CIMOLINO Tiziana	si	REALI Mario	si
COSOLINI Roberto	si	ROSOLEN Alessia	si
CURRELI Salvatore Angelo	si	ROVIS Paolo	si
de GIOIA Roberto	-	SOSSI Marino	-
DECARLI Roberto	si	SVAB Igor	si
DECLICH Manuela	-	TONCELLI Marco	si
FARAGUNA Pietro	si	TRUGLIO Sebastiano	si
FERRARA Maurizio	si	ZERJUL Manuel	si
FURLANIČ Iztok	si		

Sono presenti **35** consiglieri / sono assenti **6** consiglieri

Assessori

DAPRETTO Andrea	-	MARCHIGIANI Elena	-
FAMULARI Laura	-	MARTINI Fabiana	si
GRIM Antonella	-	MIRACCO Franco	-
KRAUS Edi	-	MONTESANO Matteo	si
LAURENI Umberto	-	TREU Roberto	-

riferito al n. ord.: 93/2014

Presiede il Presidente dott. Iztok **FURLANIČ**

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Filomena **FALABELLA**

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 s.m.i.

l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 01.08.2014 al 16.08.2014

Su proposta dell'assessore Matteo Montesano

Premesso che :

- l'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha istituito l'Imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'annualità 2012;
- con deliberazione consiliare n. 24 del 16.04.2012 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (Imu) successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 48 del 28.09.2012 e n. 36 del 16.04.2013;
- il comma 639, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703, dello stesso articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;
- con deliberazione consiliare è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Visti:

- l'art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007) ai sensi del quale spetta al consiglio comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007) ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 42 comma 2 lett. f) del decreto legislativo n. 267/2000 dal quale si evincono le competenze del consiglio comunale in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi;
- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche e integrazioni in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- l'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011;
- l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge n.228 del 24 dicembre 2012 secondo il quale al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- l'art. 1, comma 380, lettera g) della legge n.228 del 24 dicembre 2012 secondo il quale "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per

cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato l'articolo 14, commi 31 e 32 della Legge Regionale 27/2013 (Finanziaria per l'anno 2013) i quali dispongono:

Comma 31: <<Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio>>.

Comma 32: <<Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

Dato atto che, per la Regione Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione Civile, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 31 agosto 2014;

Preso atto che, per le norme sin qui richiamate, risulta necessario procedere all'approvazione delle aliquote dell'IMU da applicarsi dall'anno 2014 entro un termine compatibile per la pubblicazione della relativa deliberazione consigliare sul sito informatico del Ministero delle Finanze ;

Dato atto che per l'anno 2014 i programmi dell'Amministrazione, l'andamento della spesa e delle altre poste d'entrata della bozza di bilancio 2014-2016 predisposta dalla Giunta comunale consentono il raggiungimento del pareggio di bilancio con un gettito derivante dall'Imposta municipale propria secondo le aliquote determinate con il presente atto;

Ritenuto che per rispettare tale previsione di entrata si possano fissare le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota del 3,9 per mille (per A1-A8-A9):

- per l'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 4,0 per mille:

- per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali;

aliquota del 5,3 per mille :

- per l'abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 escluse le pertinenze, concessa in comodato gratuito, come risultante da contratto registrato o da apposita autocertificazione redatta ai sensi del Dpr.445 del 28.12.2000, dal soggetto passivo a parenti maggiorenni entro il secondo grado, a condizione che il comodatario vi dimori abitualmente, vi risieda anagraficamente e non abbia alcuna percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

aliquota del 6,5 per mille:

- per gli immobili ad uso abitativo escluse le pertinenze che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98, con decorrenza dalla stipula del contratto ;

aliquota del 8,45 per mille:

- per gli immobili appartenenti alle categoria catastali C1 (negozi) e C3 (laboratori) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività commerciale o artigiana/impresa;

aliquota del 8,5 per mille:

- per le aree edificabili;

aliquota del 9,7 per mille :

- per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D diversi dai fabbricati rurali quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività d'impresa ;

aliquota del 10,6 per mille (aliquota ordinaria):

- per tutti gli altri immobili;

di determinare che la detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale e le relative pertinenze sarà applicata ai casi in cui l'imposta è dovuta per l'abitazione principale ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 non rientranti nella definizione di alloggi sociali;

Acquisiti i seguenti pareri dei Consigli circoscrizionali pervenuti nei termini:

I CIRCOSCRIZIONE: parere favorevole;

II CIRCOSCRIZIONE: parere favorevole;

III CIRCOSCRIZIONE: parere contrario con note:

Per i fabbricati di categoria D la legge che disciplina l'IMU prevede che l'intero gettito sino alla aliquota del 7,6 per mille ordinaria sia di competenza dello Stato, per ragioni di mantenimento degli equilibri economico finanziari del bilancio 2014-2016, l'aliquota IMU applicabile per i fabbricati di categoria D è stata fissata in 9,7 per mille (generando un'entrata al bilancio del Comune per la parte di aliquota pari al 2,1 per mille). Per il mantenimento degli equilibri di bilancio 2014-2016 sono state individuate le aliquote ridotte per i categorie C1 (negozi) e C3 (laboratori) e non è stata prevista alcuna differenziazione di aliquota sugli immobili dati in locazione.

IV CIRCOSCRIZIONE: parere contrario;

V CIRCOSCRIZIONE: parere favorevole;

VI CIRCOSCRIZIONE: parere contrario con note;

Con esclusivo riferimento agli aspetti tecnici si evidenzia che l'IMU non si applica alle abitazioni principali ad eccezione delle abitazioni di categoria A1, A8 e A9. Per i proprietari di più unità immobiliari l'IMU si applica con aliquota ordinaria del 10,6 per mille (aliquota massima).

VII CIRCOSCRIZIONE: parere contrario con note:

L'esatto accatastamento degli immobili è competenza dell'Agenzia delle Entrate quale soggetto incaricato per legge alla gestione del catasto ed all'attribuzione e/o variazione delle rendite. L'aumento dell'aliquota IMU sugli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 è possibile nel rispetto del limite massimo dell'aliquota previsto dalla Legge per le abitazioni principali che non può essere superiore al 6 per mille. La riduzione dell'aliquota per i negozi ed i laboratori deve essere compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio 2014-2016.

Ravvisata l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, al fine dell'immediata trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

a) - di approvare per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria come segue:

aliquota del 3,9 per mille (per A1-A8-A9):

- per l'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 4,0 per mille:

- per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali;

aliquota del 5,3 per mille :

- per l'abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 escluse le pertinenze, concessa in comodato gratuito, come risultante da contratto registrato o da apposita autocertificazione redatta ai sensi del Dpr.445 del 28.12.2000, dal soggetto passivo a parenti maggiorenni entro il secondo grado, a condizione che il comodatario vi dimori abitualmente, vi risieda anagraficamente e non abbia alcuna percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

aliquota del 6,5 per mille:

- per gli immobili ad uso abitativo escluse le pertinenze che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98, con decorrenza dalla stipula del contratto ;

aliquota del 8,45 per mille:

- per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi) e C3 (laboratori) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività commerciale o artigiana/impresa;

aliquota del 8,5 per mille:

- per le aree edificabili;

aliquota del 9,7 per mille :

- per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D diversi dai fabbricati rurali quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività d'impresa ;

aliquota del 10,6 per mille (aliquota ordinaria):

- per tutti gli altri immobili;
- di determinare che la detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale e le relative pertinenze sarà applicata ai casi in cui l'imposta è dovuta per l'abitazione principale ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 non rientranti nella definizione di alloggi sociali;
 - di disporre che gli effetti della presente deliberazione sono considerati nella proposta di documenti di bilancio del Comune per l'anno 2014 e per il conseguimento degli equilibri economico finanziari di bilancio approvati con delibera della Giunta Comunale;
 - di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006;
 - di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze nei termini e con le modalità indicati dall'art. 13, comma 13-bis e 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 al fine dell'immediata trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,☒ Favorevole☐ Contrario per i seguenti motivi _____

_____**NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti**☒ Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente☐ Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :☐ spesa☐ riduzione di entrata☐ Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:☐ vengono stimati in Euro _____☐ di cui non è possibile la quantificazione.

Data

2/7/2014

15/7/2014

Il Direttore

Dott. Vincenzo DI MAGGIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,☒ Favorevole☐ Contrario per i seguenti motivi _____

_____☐ Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data

2/7/2014

15/7/2014

Il Direttore

Dott. Vincenzo DI MAGGIO

Il Presidente Furlanič pone in trattazione la proposta deliberativa avente ad oggetto *“Regolamento per la determinazione, per l'anno 2014, delle aliquote e delle detrazioni della IUC-IMU di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013”*, licenziata dalla competente Commissione consiliare con discussione in Aula, e ricorda che sulla stessa sono state presentate 38 proposte d'emendamento (conservate agli atti unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dagli uffici ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000).

Per il resoconto degli interventi si rimanda al
numero d'ordine 93 del verbale di seduta n. 116 del 28 luglio 2014.
 Ai sensi della Legge n. 241/1990 la registrazione degli interventi costituisce documento
 amministrativo ed è contenuta
 nel **file audio 140728.mp3** da **00.05.33** a **01.53.43**

Si dà atto che sono stati ACCOLTI gli emendamenti n. 1, 2, 3 come sub-emendato, 17, 19 come sub-emendato, 31, 32 come sub-emendato e 35 (allegati al presente verbale sub "A" unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000 e corredati dai relativi sub-emendamenti accolti).

Il Presidente, terminate le dichiarazioni di voto, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta di deliberazione in oggetto, così come emendata ed il cui testo definitivo risulta essere il seguente:

Su proposta dell'assessore Matteo Montesano

Premesso che :

- l'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha istituito l'Imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'annualità 2012;
- con deliberazione consiliare n. 24 del 16.04.2012 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (Imu) successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 48 del 28.09.2012 e n. 36 del 16.04.2013;
- il comma 639, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703, dello stesso articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 22 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc)- Imu per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- 1) il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- 2) il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- 3) il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Visti:

- l'art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007) ai sensi del quale spetta al consiglio comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007) ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 42 comma 2 lett. f) del decreto legislativo n. 267/2000 dal quale si evincono le competenze del consiglio comunale in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi;
- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche e integrazioni in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- l'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011;
- l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge n.228 del 24 dicembre 2012 secondo il quale al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- l'art. 1, comma 380, lettera g) della legge n.228 del 24 dicembre 2012 secondo il quale "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato l'articolo 14, commi 31 e 32 della Legge Regionale 27/2013 (Finanziaria per l'anno 2013) i quali dispongono:

Comma 31: <<Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio>>.

Comma 32: <<Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

Dato atto che, per la Regione Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione Civile, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 31 agosto 2014;

Preso atto che, per le norme sin qui richiamate, risulta necessario procedere all'approvazione delle aliquote dell'IMU da applicarsi dall'anno 2014 entro un termine compatibile per la pubblicazione della relativa deliberazione consigliare sul sito informatico del Ministero delle Finanze ;

Dato atto che per l'anno 2014 i programmi dell'Amministrazione, l'andamento della spesa e delle altre poste d'entrata della bozza di bilancio 2014-2016 predisposta dalla Giunta comunale consentono il raggiungimento del pareggio di bilancio con un gettito derivante dall'Imposta municipale propria secondo le aliquote determinate con il presente atto;

Ritenuto che per rispettare tale previsione di entrata si possano fissare le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota del 3,9 per mille (per A1-A8-A9):

- per l'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 4,0 per mille:

- per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali;

aliquota del 5,3 per mille:

- per l'abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 escluse le pertinenze, concessa in comodato gratuito, come risultante da contratto registrato o da apposita autocertificazione redatta ai sensi del Dpr.445 del 28.12.2000, dal soggetto passivo a parenti maggiorenni entro il secondo grado, a condizione che il comodatario vi dimori abitualmente, vi risieda anagraficamente e non abbia alcuna percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale su altri immobili destinati ad abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

aliquota del 6,5 per mille:

- per gli immobili ad uso abitativo escluse le pertinenze che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98, con decorrenza dalla stipula del contratto;

aliquota del 5,95 per mille:

- per gli immobili appartenenti alle categoria catastali C1 (negozi) e C3 (laboratori) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività commerciale o artigiana/impresa;

aliquota del 8,5 per mille:

- per le aree edificabili;

aliquota del 7,6 per mille:

- per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D diversi dai fabbricati rurali quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività d'impresa esclusa la categoria D5 (banche ed istituti di credito);
- applicabile per tre anni, per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle Piccole e Micro Imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 - e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione del presente regolamento. La dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dalla presente agevolazione è a cura dei contribuenti che ne fanno richiesta;

aliquota del 9,7 per mille:

- per gli immobili appartenenti alla categoria A10 (uffici e studi privati) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che svolge l'attività d'ufficio;

aliquota del 10,6 per mille (aliquota ordinaria):

per tutti gli altri immobili;

di determinare che la detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale e le relative pertinenze sarà applicata ai casi in cui l'imposta è dovuta per l'abitazione principale ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 non rientranti nella definizione di alloggi sociali;

Acquisiti i seguenti pareri dei Consigli circoscrizionali pervenuti nei termini indicati:

I CIRCOSCRIZIONE: parere favorevole;

II CIRCOSCRIZIONE: parere favorevole;

III CIRCOSCRIZIONE: parere contrario con note:

Per i fabbricati di categoria D la legge che disciplina l'IMU prevede che l'intero gettito sino alla aliquota del 7,6 per mille ordinaria sia di competenza dello Stato, per ragioni di mantenimento degli equilibri economico finanziari del bilancio 2014-2016, l'aliquota IMU applicabile per i fabbricati di categoria D è stata fissata in 9,7 per mille (generando un'entrata al bilancio del Comune per la parte di aliquota pari al 2,1 per mille). Per il mantenimento degli equilibri di bilancio 2014-2016 sono state individuate le aliquote ridotte per i categorie C1 (negozi) e C3 (laboratori) e non è stata prevista alcuna differenziazione di aliquota sugli immobili dati in locazione.

IV CIRCOSCRIZIONE: parere contrario;

V CIRCOSCRIZIONE: parere favorevole;

VI CIRCOSCRIZIONE: parere contrario con note;

Con esclusivo riferimento agli aspetti tecnici si evidenzia che l'IMU non si applica alle abitazioni principali

ad eccezione delle abitazioni di categoria A1, A8 e A9. Per i proprietari di più unità immobiliari l'IMU si applica con aliquota ordinaria del 10,6 per mille (aliquota massima).

VII CIRCOSCRIZIONE: parere contrario con note:

L'esatto accatastamento degli immobili è competenza dell'Agenzia delle Entrate quale soggetto incaricato per legge alla gestione del catasto ed all'attribuzione e/o variazione delle rendite. L'aumento dell'aliquota IMU sugli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 è possibile nel rispetto del limite massimo dell'aliquota previsto dalla Legge per le abitazioni principali che non può essere superiore al 6 per mille. La riduzione dell'aliquota per i negozi ed i laboratori deve essere compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio 2014-2016.

Ravvisata l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, al fine dell'immediata trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

a) - di approvare per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria come segue:

aliquota del 3,9 per mille (per A1-A8-A9):

- per l'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 4,0 per mille:

- per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali;

aliquota del 5,3 per mille:

- per l'abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 escluse le pertinenze, concessa in comodato gratuito, come risultante da contratto registrato o da apposita autocertificazione redatta ai sensi del Dpr.445 del 28.12.2000, dal soggetto passivo a parenti maggiorenni entro il secondo grado, a condizione che il comodatario vi dimori abitualmente, vi risieda anagraficamente e non abbia alcuna percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale su altri immobili destinati ad abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

aliquota del 6,5 per mille:

- per gli immobili ad uso abitativo escluse le pertinenze che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e

articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 43 l/98, con decorrenza dalla stipula del contratto;

aliquota del 5,95 per mille:

- per gli immobili appartenenti alle categoria catastali C1 (negozi) e C3 (laboratori) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività commerciale o artigiana/impresa;

aliquota del 8,5 per mille:

- per le aree edificabili;

aliquota del 7,6 per mille:

- per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D diversi dai fabbricati rurali quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività d'impresa esclusa la categoria D5 (banche ed istituti di credito);
- applicabile per tre anni, per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle Piccole e Micro Imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 - e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione del presente regolamento. La dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dalla presente agevolazione è a cura dei contribuenti che ne fanno richiesta;

aliquota del 9,7 per mille:

- per gli immobili appartenenti alla categoria A10 (uffici e studi privati) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che svolge l'attività d'ufficio;

aliquota del 10,6 per mille (aliquota ordinaria):

per tutti gli altri immobili;

- b) di determinare che la detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale e le relative pertinenze sarà applicata ai casi in cui l'imposta è dovuta per l'abitazione principale ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 non rientranti nella definizione di alloggi sociali;
- c) di disporre che gli effetti della presente deliberazione sono considerati nella proposta di documenti di bilancio del Comune per l'anno 2014 e per il conseguimento degli equilibri economico finanziari di bilancio approvati con delibera della Giunta Comunale;
- d) di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006;
- e) di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze nei termini e con le modalità indicati dall'art. 13, comma 13-bis e 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- f) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 al fine dell'immediata trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A votazione ultimata, il Presidente accerta e proclama il seguente esito: presenti 39, favorevoli 23, contrari 14, astenuti 2. [vedasi tabulato n. 1]

Pone poi in votazione palese la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i.

A votazione ultimata accerta e proclama il seguente esito: presenti 38, favorevoli 27, contrari 7, non partecipanti al voto 4. [vedasi tabulato n. 2]

Sulla base delle predette votazioni,
la delibera viene **APPROVATA**, dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**
ed assume il numero 32.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Iztok Furlanič

IL SEGRETARIO GENERALE
Filomena Falabella

BB-MB

Consiglio comunale del 29-07-2014

Votazione n. 2.007 alle ore 00:13

Atto: 3.

Oggetto: DELIBERA

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....39

Votanti.....39

Di cui

Favorevoli.....23

Contrari.....14

Astenuti..... 2

Non votanti..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [23]

ANTONIONE , BARBO , BRANDOLISIO , CARMÌ , CETIN , CIMOLINO , COSOLINI ,
CURRELI , DECARLI , FARAGUNA , FURLANIC , GERIN , KARLSEN , LEPORE , MOZZI ,
MUZZI , PETROSSI , RAVALICO , REALI , SVAB , TONCELLI , TRUGLIO , ZERJUL

CONTRARI [14]

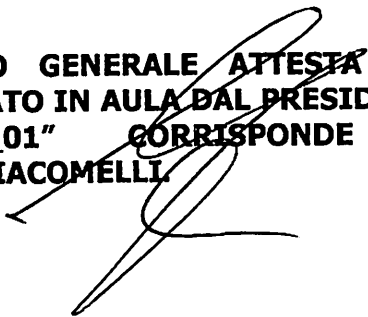
BANDELLI , BERTOLI , BUCCI , CAMBER , DE GIOIA , DECLICH , FERRARA , GRILLI ,
LOBIANCO , MENIS , PATUANELLI , PROVVISORIO_01 , ROSOLEN , ROVIS

ASTENUTI [2]

BASSI , SOSSI

NON VOTANTI [0]

**IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE,
COME DICHIARATO IN AULA DAL PRESIDENTE,
"PROVVISORIO_01" CORRISPONDE AL
CONSIGLIERE GIACOMELLI.**



Consiglio comunale del 29-07-2014

Votazione n. 2.008 alle ore 00:13

Atto: 3.

Oggetto: IMM. ESEG.

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....38

Votanti.....34

Di cui

Favorevoli.....27

Contrari..... 7

Astenuti..... 0

Non votanti..... 4

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [27]

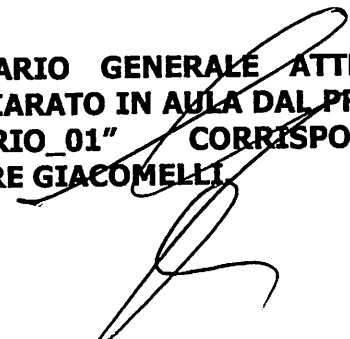
ANTONIONE , BARBO , BASSI , BRANDOLISIO , CARMÌ , CETIN , CIMOLINO , COSOLINI ,
CURRELI , DECARLI , FARAGUNA , FURLANIC , GERIN , KARLSEN , LEPORE , MENIS ,
MOZZI , MUZZI , PATUANELLI , PETROSSI , RAVALICO , REALI , SOSSI , SVAB ,
TONCELLI , TRUGLIO , ZERJUL

CONTRARI [7]

BERTOLI , BUCCI , CAMBER , DECLICH , GRILLI , LOBIANCO , PROVVISORIO_01

ASTENUTI [0]

IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE,
COME DICHIARATO IN AULA DAL PRESIDENTE,
"PROVVISORIO_01" CORRISPONDE AL
CONSIGLIERE GIACOMELLI



NON VOTANTI [4]

BANDELLI , DE GIOIA , FERRARA , ROSOLEN